

REGOLAMENTO PER LA DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Approvato con delibera C.C. n. 45 del 29.09.2014

Art. 1 - REQUISITI E ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE

1. I rappresentanti devono avere i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi o esperienza, desumibile dal curriculum vitae;
- non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;
- non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado con il Sindaco;
- non avere incarichi o consulenze presso l'ente per il quale è disposta la nomina;
- non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità alla nomina previste dal D.Lgs. 08/04/2013, n.39.
- non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, azienda o istituzione per la quale è disposta la nomina.

Le situazioni di incompatibilità sono determinate anche se gli incarichi o le funzioni di cui sopra siano cessate da meno di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando relativo alla carica da rinnovare o da nominare.

2. Per le nomine (o designazioni) sono valutate adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e culturali cittadine e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, privilegiando il rinnovo dei rappresentanti.

3. Gli incarichi permanenti non sono, di norma, cumulabili.

Art. 2 - SCELTA DEI RAPPRESENTANTI ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. I rappresentanti del Consiglio, se non diversamente previsto, possono essere scelti fra i componenti del Consiglio comunale o tra persone estranee allo stesso, tenendo anche conto di quanto stabilito negli enti presso cui sono nominati.

Art. 3 - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DA EFFETTUARSI DIRETTAMENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Nel caso in cui per legge, statuto o regolamento sia prevista la designazione direttamente da parte del Consiglio, questa viene effettuata con votazione a scrutinio segreto.

2. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante.

3. Nel caso di ulteriore parità di voti, si procede seduta stante al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto parità di voto.

4. Nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consiliare, deve essere attuato il principio secondo il quale la maggioranza consiliare non possa influire sulla scelta del rappresentante (o dei rappresentanti) della minoranza.

5. A tal fine, prima della votazione, si procede, da parte delle minoranze, ad esprimere delle proposte di designazione, possibilmente unitarie.

6. Nel caso di proposte non unitarie hanno luogo votazioni separate per i rappresentanti di maggioranza e minoranza, alle quali partecipano rispettivamente soltanto i Consiglieri di maggioranza e minoranza.

7. Nel caso di mancanza di esplicite proposte di designazione da parte della minoranza, non si applica il principio di cui al precedente comma 4.

8. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche a tutte le nomine o designazioni da effettuarsi con votazione segreta, direttamente da parte del Consiglio, nel caso in cui la legge, lo statuto o il regolamento per il funzionamento del Consiglio non dispongano diversamente.

Art. 4 - PUBBLICITA' E REQUISITI CANDIDATURE.

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato in essere per ciascun organismo e comunque prima di procedere alla relativa nomina, il Sindaco deve rendere pubblici il ruolo e i requisiti relativi alla carica da rinnovare mediante affissione all'Albo del Comune, pubblicazione sul sito internet del Comune e comunicazione ai Consiglieri comunali, indicando altresì il termine entro il quale far pervenire le candidature al Protocollo del Comune.

2. Le domande dei candidati devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell'interessato;

b) curriculum sottoscritto dall'interessato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di ogni altra informazione idonea a consentire la valutazione della competenza, professionalità, esperienza generale e specifica e le cariche ricoperte in Enti, Aziende, Istituzioni o Società anche a partecipazione pubblica;

c) dichiarazione del candidato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse e in condizione di incompatibilità;

d) dichiarazione del candidato di non avere procedimenti penali in corso e di non avere subito condanne penali o, in caso contrario, indicazione analitica dei predetti dati.

Art. 5- NOMINA.

Il Sindaco, esaminate le candidature, valutatane l'ammissibilità e tenuto conto dei requisiti di cui all'art.1, provvede alla nomina o designazione con proprio decreto. Il provvedimento di nomina indica la data di decorrenza e scadenza della stessa, ed è trasmesso all'incaricato e all'Ente per il quale è disposta la nomina.

Art. 6 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE.

1. Ogni rappresentante nominato è tenuto ad inviare entro il 30 giugno di ogni anno al Sindaco e ai Consiglieri comunali una dettagliata relazione sulla attività svolta dall'organismo in cui è stato nominato, nonché sugli apporti personali forniti al suo interno

Art. 7 - OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO

1. Coloro che vengono nominati sono tenuti, nell'espletamento dell'incarico, a conformarsi agli indirizzi programmatici eventualmente espressi dal Consiglio comunale nei settori degli enti suddetti e agli indirizzi di governo.

2. A tale scopo i nominati sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta.

3. Tale relazione è comunicata al Consiglio in tempo utile per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 8 - DECADENZA

1. Almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati può proporre al Sindaco la revoca dei rappresentanti del Comune, nominati o designati ai sensi dei precedenti articoli, con motivata istanza scritta. Se l'istanza possiede i requisiti di cui all'art. 38 TUEL, il Sindaco convoca entro venti giorni il Consiglio comunale e iscrive all'ordine del giorno la discussione in merito alla richiesta di revoca. E' comunque fatta salva l'autonomia dell'esercizio del potere di revoca da parte del Sindaco, per le nomine e designazioni di sua competenza.

Art. 9 - REVOCA

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, alla revoca dell'incarico:
 - quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;
 - quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
 - quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di governo, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune e dell'ente;
 - quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il Sindaco o la parte consiliare rappresentata, su istanza di quest'ultima; contestualmente si provvede alla sostituzione.
2. Il provvedimento di revoca (da trasmettere all'interessato e all'ente di riferimento) decorre dal decimo giorno successivo alla notifica all'interessato.
3. Il provvedimento di revoca viene comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 10 - CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale e la Commissione consiliare competente hanno facoltà di verificare, anche procedendo alla audizione pubblica delle persone nominate o designate, l'operato di questi ultimi in seno agli Enti e la rispondenza dell'operato agli indirizzi programmatici del Consiglio comunale e con gli indirizzi di Governo, nonché agli interessi comunali.

Art. 11 - SURROGA

1. In caso di morte, dimissioni, decadenza per il verificarsi di cause di inadempimento, incompatibilità o incapacità previste dalle leggi, dallo statuto comunale, dagli statuti o regolamenti dell'ente, azienda o istituzione interessata, il Sindaco provvede, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, alla surroga nel rispetto degli indirizzi, dei tempi e delle modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 12 - BANCA DATI

E' costituita un'apposita banca dati, accessibile sul sito istituzionale del Comune, contenente i dati relativi agli enti, aziende, società ed istituzioni cui si riferiscono le nomine o designazioni, le funzioni conferite, i soggetti nominati o designati e i relativi *curricula*, le scadenze degli incarichi e gli emolumenti percepiti nell'ente.

Art. 13 - NORMA FINALE

Il Sindaco provvede, anche sulla base degli indirizzi sopra indicati, alla nomina delle Commissioni comunali che non siano riservate per legge, statuto o regolamento ad altri organi del Comune.